



Segreteria FEI - 00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2
tel. 065866409 - fax 065812750
e-mail: fei@confcommercio.it

Presidente: 00149 - Roma - Via P. Maroncelli, 54
tel./fax 0655280704 - tel./fax 0655265296 feiroma@tin.it



Il Presidente

Ai soggetti interessati
LORO SEDI

Roma 19 dicembre 2003

**Illegittima la legge 25/2002 della Regione Piemonte sulle Medicine non convenzionali.
Eventuali ripercussioni sulla istituzione della professione sanitaria di erborista**

La Consulta ha depositato il giorno 12 dicembre 2003 la motivazione di cui alla sentenza n.353, dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge del Piemonte sulle Medicine non convenzionali.

In pratica il massimo organo dello Stato asserisce che le Regioni non possono legiferare in materia di professioni sanitarie, non possono quindi istituire registri, profili e nuove figure sanitarie. Questa competenza è riservata esclusivamente allo Stato, anche in riferimento al nuovo Titolo V .

Il Governo impugnò la legge piemontese che riconosceva le nuove figure professionali sanitarie in quanto tale legge violerebbe i limiti alle competenze delle Regioni previsti dal nuovo art. 117 della Costituzione.

La Corte Costituzionale conferma quindi questo principio affermando che è esclusivamente statale la competenza sulla formazione di nuove figure professionali sanitarie sui loro profili e sugli ordinamenti relativi. La riforma federalista nulla ha cambiato da questo punto di vista: " A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V - recita la sentenza - la disciplina de qua è da ricondurre nell'ambito della competenza concorrente in materia di "professioni", di cui all'art.117, terzo comma, della Costituzione. I relativi principi fondamentali, non essendone stati, fino ad ora, formulati dei nuovi, sono pertanto da considerare quelli risultanti dalla legislazione statale già in vigore".

Pertanto è chiarito una volta per tutte che la competenza riguardo l'individuazione delle figure professionali, con i relativi ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato.

Sulla base di quanto esposto la F.E.I. è sempre più convinta che in una moderna legge sulla regolamentazione del settore erboristico debba essere normata la nuova figura del tecnico - erborista come professione sanitaria. Sono pertanto da evitare i riferimenti a ordini, collegi, e registri da istituire a livello regionale, ancorché non conseguenti all' istituzione della nuova figura professionale sanitaria che è comunque di esclusiva pertinenza dello Stato.

La F.E.I. ritiene assolutamente inutile un riconoscimento dell'Erborista che prescindendo dall'istituzione di questo nuovo operatore sanitario non medico a cui affidare a pieno titolo la gestione della commercializzazione, preparazione e consiglio delle piante officinali.

La F.E.I. appoggerà esclusivamente proposte di legge dirette in tal senso.

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI

